

## **NORME PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

### **COSTITUZIONE**

I soggetti che intendono svolgere attività sportiva dilettantistica in forma associata possono costituirsi in: associazioni sportive non aventi scopo di lucro con o senza personalità giuridica; società sportive di capitali non aventi fini di lucro; società cooperative. La costituzione deve avvenire con atto scritto nel quale va indicata la sede legale e le clausole statutarie devono espressamente prevedere:

- denominazione nella quale va indicata la finalità sportiva dilettantistica;
- oggetto sociale concernente l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- attribuzione della rappresentanza legale dell'ente;
- assenza di fini di lucro e divieto della divisione fra gli associati, anche in forme indirette, dei proventi delle attività;
- norme sull'ordinamento interno ispirato al principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; elettività delle cariche sociali, fatte salve per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento per le associazioni;
- devoluzione a fini sportivi del patrimonio dell'ente in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Va altresì evidenziato che, pur non essendo prevista una specifica clausola statutaria in questo senso, gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici non possono ricoprire la medesima carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Le norme civilistiche e fiscali in vigore prevedono che le società sportive di capitali senza scopo di lucro e società cooperative si costituiscano con atto pubblico; stessa modalità va osservata per le associazioni sportive senza scopo di lucro che vorranno dotarsi di personalità giuridica. Per le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica trovano applicazione anche le forme della scrittura privata autenticata o della scrittura privata registrata presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

## **NORME PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

### **GLI ENTI NON LUCRATIVI NEL CODICE CIVILE**

Nel nostro ordinamento giuridico le uniche figure previste senza finalità economiche sono le fondazioni, le associazioni ed i comitati. In realtà neanche le finalità di tale tipologia di soggetti appaiono ben definite, sebbene appaia chiaro che si tratti di entità viste in contrapposizione alle società lucrative. Le disposizioni che ne regolano l'esistenza, inoltre, sono piuttosto scarse e provvedono per lo più ad elencare una serie di requisiti che tali soggetti devono possedere.

### **ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA**

Una prima fondamentale distinzione nell'ambito degli enti non lucrativi, così come configurati nella disciplina codicistica, è quella fra enti in possesso o meno della personalità giuridica. La distinzione risulta di fondamentale importanza soprattutto per il diverso regime di responsabilità previsto nei confronti dei terzi a seguito delle obbligazioni assunte dall'ente. Gli enti dotati di personalità giuridica, infatti, rappresentano veri e propri soggetti di diritto, dotati di completa autonomia patrimoniale in base alla quale il patrimonio dell'ente risulta distinto ed autonomo rispetto a quello dei soggetti che ne fanno parte, e di un regime di limitazione della responsabilità di amministratori e soci, in conseguenza del quale per le obbligazioni assunte dall'ente risponde esclusivamente l'ente medesimo col proprio patrimonio.

Diversamente negli enti non dotati di personalità giuridica non sussiste piena autonomia patrimoniale e per le obbligazioni a carico dell'ente, se non è sufficiente il fondo comune, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, indipendentemente dalla qualità di amministratore o semplice socio dell'ente stesso.

### **IL RUOLO DELLE PREFETTURE**

Il riconoscimento della personalità giuridica si ottiene mediante l'iscrizione dell'ente nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso le Prefetture. A quest'ultimo proposito, però, va precisato che se l'attività della persona giuridica privata riguarda materie attribuite alla competenza delle Regioni e l'attività dell'ente si esaurisce nell'ambito della Regione, l'iscrizione va effettuata nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione medesima.

## **NORME PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

### **IL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Nel Registro devono essere indicati al momento dell'iscrizione:

- la data dell'atto costitutivo;
- la denominazione;
- lo scopo, il patrimonio;
- la durata qualora sia stata determinata e la sede della persona giuridica;
- cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Vanno inoltre iscritte anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione dell'ente, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. L'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ha natura di pubblicità costitutiva ed il controllo dell'organo competente si limita esclusivamente alla possibilità e liceità dello scopo ed alla consistenza patrimoniale.

### **LE ASSOCIAZIONI**

L'associazione rappresenta la forma più diffusa di soggetto non profit operante in Italia ed è contraddistinta dalla circostanza che più persone si accordano per svolgere congiuntamente una determinata attività nel perseguimento di finalità non economiche. La caratteristica fondamentale dell'ente, dunque, è rappresentata dall'elemento personale: una pluralità di persone stipula un contratto (l'atto costitutivo) che porta alla nascita di una nuova entità collettiva volta al perseguimento di un fine condiviso ed è questa collettività che determina congiuntamente, tramite le deliberazioni assembleari, la vita associativa. Altra importante caratteristica dell'associazione, collegata sempre all'aspetto personale, è rappresentata dalla struttura aperta del rapporto associativo, in conseguenza della quale chiunque condivide le finalità dell'associazione può chiedere di essere ammesso a farne parte e, una volta che ciò avvenga, questo non comporta modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto.

## **NORME PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

### **L'ATTO COSTITUTIVO**

Per le associazioni riconosciute l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, mentre per le associazioni non riconosciute è sufficiente la scrittura privata autenticata o registrata od anche un semplice accordo verbale. Al di là del fatto che appare ovvia l'opportunità di un accordo scritto per documentare i patti intervenuti fra gli aderenti, ai fini dell'acquisizione della qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica un siffatto accordo potrebbe essere sufficiente, ma - per le agevolazioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dal testo Unico dell'Iva - **si rende necessaria la scrittura privata registrata.**

### **LA SOCIETA' COOPERATIVA**

Le modifiche introdotte all'art. 90 della legge 289/2002 dalla legge 21.05.2004, n. 128 – legge di conversione del D.L. 22.03.2004, n. 72, hanno riformulato il comma 17 dell'art. 90, prevedendo espressamente la possibilità di costituire un sodalizio sportivo utilizzando la forma giuridica di società cooperativa. La riforma del diritto societario ha ridisegnato completamente la disciplina in ambito di cooperazione introducendo la fondamentale distinzione tra cooperative a mutualità prevalente - uniche destinatarie delle agevolazioni fiscali - e cooperative non a mutualità prevalente. Questo strumento giuridico potrebbe risultare un valido e snello strumento da utilizzare in ambito sportivo dilettantistico al fine di dare un'adeguata risposta alla governance e non solo proprio ai “pericoli” imposti dalla responsabilità solidale illimitata. Ne citiamo brevemente i più significativi:

1. la scomparsa della responsabilità illimitata (forma prevista nella vecchia disciplina societaria);
2. le disposizioni sulla variabilità del capitale sociale - il c.d. principio della porta aperta;
3. i limiti alle singole partecipazioni;
4. l'individuazione del numero e dei requisiti dei soci;
5. la regola del voto capitaro in assemblea.

Una particolare attenzione merita la variabilità del capitale sociale. Per le cooperative non è infatti stabilito un capitale sociale minimo e l'ammissione di nuovi soci – deliberata dal consiglio di amministrazione su domanda dell'aspirante socio – non comporta modificazione dell'atto costitutivo.